

CAMERA DEI DEPUTATI N. 435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAILLA, CAPRARA, FALETRA, SULOTTO, ALBERGANTI, BOTTONELLI, Busetto, Bigli, Tognoni, Sannicolò, Adamoli, Polano, Angelucci, Montanari Silvano, Assennato, Diaz Laura, Mazzoni, Marchesi, Fiumanò, Natoli, Vidali

Presentata il 23 ottobre 1958

Riduzione del prezzo dei prodotti petroliferi ed abolizione della sovrimposta di cui al decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1267, convertito in legge il 27 dicembre 1956, n. 1415

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'ordine del giorno Failla, votato ed approvato a scrutinio segreto il 1° agosto 1958, la Camera si pronunciò per l'abolizione della sovrimposta di lire 14 su ogni litro di benzina di cui al decreto legge 21 novembre 1956, n. 1267, convertito in legge 27 dicembre 1956, n. 1415. Il Governo non può ignorare la volontà della Camera e pretendere di mantenere, sia pure riducendola, la sovrimposta stessa. Il ricorso ad un nuovo decreto-legge è illegittimo e lesivo della sovranità del Parlamento. D'altra parte non si può dimenticare:

1°) che l'Italia è il Paese dove la benzina è più tassata che in qualunque altro Stato del mondo;

2°) che la circolazione di automezzi, proporzionalmente alla popolazione, colloca l'Italia, con la Spagna e la Grecia, agli ultimi posti della graduatoria riguardante i paesi dell'Europa occidentale;

3°) che questa situazione ha ripercussioni molto serie sullo sviluppo industriale ed economico del Paese e sulle possibilità di occupazione operaia, mentre l'alto prezzo della benzina incide su consumi che non possono considerarsi di lusso ma quasi generalmente collegati ad esigenze di lavoro;

4°) che, attraverso pubbliche dichiarazioni, il Ministro Andreotti impegnò il Governo, poco prima delle recenti elezioni, non solo ad abolire la sovrimposta-Suez ma a ridurre, sia pure in misura modesta, le altre tasse sui prodotti petroliferi.

L'articolo 2 della nostra proposta di legge propone la riduzione del 10 per cento delle imposte e tasse che già gravano sui prodotti petroliferi antecedentemente alla sovrimposta Suez.

Infine, tenuto conto della situazione del mercato internazionale e particolarmente della persistente caduta dei noli, riteniamo possibile e doverosa una prima riduzione del prezzo-base dei prodotti petroliferi (articolo 3 della nostra proposta di legge).

La diminuzione del prezzo porterà ad un maggior consumo e quindi le entrate fiscali dello Stato non risulteranno ridotte.

Crediamo che, votando la nostra proposta di legge, il Parlamento potrà non solo riaffermare la sua piena autorità ed imporre il rispetto delle sue deliberazioni, ma contribuire anche, con efficacia, a limitare l'allarmante aumento del costo della vita che ormai da lungo tempo determina una situazione di generale malessere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È abolita la sovrimposta addizionale temporanea di cui al decreto-legge 21 novembre 1956, n. 1267, convertito nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

ART. 2.

Tutte le altre imposte e tasse gravanti sui prodotti petroliferi provenienti dalle raffinerie di olio grezzo e posti in vendita nel territorio della Repubblica sono ridotte nella misura del dieci per cento.

ART. 3.

In conseguenza di quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2, e tenuto conto dell'andamento del mercato della materia prima, i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi provenienti dalla raffineria di olio grezzo sono fissati nella misura dei prezzi al 31 ottobre 1956, ridotti del dieci per cento.